

Accoglimento totale n. cronol. 250/2017 del 30/01/2017
RG n. 1161/2016

RG 1161/2016
Cum. 250/2017



Tribunale di Parma
Sezione Seconda Civile

Il Collegio,

composto dai seguenti giudici:

Dott. Antonella Ioffredi Presidente
Dott. Giacomo Ciccio Giudice relatore
Dott. Marco Vittoria Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25 gennaio 2017, osserva quanto segue.

Con reclamo depositato in data 24 dicembre 2016 [] ha impugnato l'ordinanza emessa il 13 dicembre 2016, con la quale venne rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. finalizzato ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'assegnazione operata dal MIUR nell'ambito territoriale Emilia Romagna 0012 poiché contraria alle norme vigenti, in maniera tale che le fosse garantito di insegnare entro l'ambito territoriale della regione Puglia.

A fondamento del ricorso, la difesa di [] ha quindi allegato la macroscopica violazione della normativa concernente la formazione delle graduatorie, posto che nella regione Puglia sarebbero stati assegnati posti a circa 30 docenti con punteggio inferiore

Il ricorso è stato rigettato sulla base del duplice concorrente rilievo (a) della mancata individuazione dei soggetti controinteressati, (b) della mancata allegazione del Contratto Collettivo di riferimento.

[] ha quindi proposto reclamo lamentando che non si verterebbe nell'ipotesi di litisconsorzio necessario, che impone la notifica ai docenti assegnati nella sede indicata dalla reclamante e che l'indicazione nel ricorso del contenuto rilevante del contratto collettivo, a fronte della mancata contestazione da parte del Ministero, sarebbe sufficiente a fondare le proprie domande.

Il reclamo è fondato

Quanto alla prima doglianza, si ritiene non necessario procedere alla notifica a potenziali controinteressati, poiché la reclamante non rivendica una determinata sede di servizio, ma un ambito territoriale, e per questo motivo può essere assegnata anche in soprannumero (v. Trib. Vercelli ord. 3 gennaio 2017).

È fondato anche il secondo motivo di reclamo in quanto l'indicazione nel ricorso del contenuto rilevante del contratto collettivo, a fronte della mancata contestazione da parte del Ministero rimasto contumace, è pienamente sufficiente a fondare l'allegazione svolta dalla reclamante.

Quanto al merito, la domanda è fondata.

Il Ministero è rimasto contumace così non contestando in alcun modo l'allegazione di [] che ha lamentato l'illegittima assegnazione a circa 30 docenti con punteggio inferiore di posti nella

Accoglimento totale n. cronol. 250/2017 del 30/01/2017
RG n. 1161/2016

regione Puglia, ambito territoriale dalla stessa indicato nell'istanza di mobilità presentata per l'anno scolastico 2016 - 2017.

Si ritiene quindi sussistente il *fumus boni iuris* del ricorso.

Quanto al *periculum in mora*, non ritenuto sussistente dal giudice di prime cure, si ritiene al contrario che l'assegnazione illegittima di una sede ad oltre 800 chilometri dal luogo di residenza e dovè in base alle attuali regole dovrà rimanere per almeno tre anni costituisca un danno alla vita personale e familiare non riparabile per equivalente.

Stante il contegno processuale del Ministero, che rimanendo contumace ha dimostrato di non contestare la domanda, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio cautelare.

P. Q. M.

- in accoglimento del reclamo dichiara l'illegittimità dell'assegnazione operata dal MIUR nell'ambito territoriale Emilia Romagna 0012 e condanna l'amministrazione ad assegnare alla reclamante un ambito territoriale in relazione al punteggio alla stessa spettante negli ambiti territoriali richiesti nella domanda di mobilità e secondo il criterio della vicinorietà

- spese compensate.

Si comunichi.

Parma, 26 gennaio 2017

Il Presidente (Antonella Ioffredi)

Il Giudice relatore (Giacomo Ciccio)

TRIBUNALE DI PARMA
DEPOSITATO IL

30 GEN 2017

IL FUNZIONARIO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giovanni Battista Vaccaro